CAMERA DEI DEPUTATI N. 1649

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei Deputati ABELLI, CRUCIANI e FRANCHI

Presentata l'11 settembre 1964

Modifica dell'articolo 23 della legge 31 maggio 1964, n. 357, recante provvidenze a favore delle zone devastate dalla catastrofe del Vajont del 9 ottobre 1963

ONOREVOLI COLLEGHI ! — L'articolo 23 della legge 31 maggio 1964, n. 357 prevede una serie di benefici in ordine all'assistenza sanitaria di malattia in favore dei lavoratori subordinati ed autonomi che esplicavano la loro attività nei comuni o località sui quali si è abbattuta la tragedia del Vajont, dei loro familiari a carico, dei superstiti dei lavoratori subordinati ed autonomi deceduti per effetto di quella catastrofe.

Una evidente dimenticanza del legislatore ha trascurato di prendere in considerazione i lavoratori che esercitavano la loro attività all'estero oppure in altre località del territorio nazionale, costrettivi dalle permanentemente precarie condizioni e possibilità economiche della zona e che, immediatamente dopo la tragedia, hanno, naturalmente, fatto ritorno a casa trovandovi desolazione e morte e non essendo più in grado, quanto meno in attesa di una sistemazione delle proprie famiglie, di riprendere la strada degli emigranti che già troppe volte avevano percorso.

Abbiamo detto che soltanto una evidente dimenticanza non ha consentito di rendere giustizia a questi lavoratori. Oggi diventa indispensabile porvi rimedio e siamo convinti che tutti voi, onorevoli colleghi, vorrete provvedervi con quell'urgenza che il caso richiede, approvando la presente proposta di legge.

PROPOSTA DI LEGGE

ARTICOLO UNICO.

L'articolo 23 della legge 31 maggio 1964, n. 357 è modificato come segue:

« I lavoratori subordinati od autonomi che alla data del 9 ottobre 1963 esplicavano la loro attività nei comuni e località indicati dal precedente articolo 1 continuano a fruire per sé e per i loro familiari a carico, per il

periodo di un quinquennio a decorrere dalla data predetta, dell'assistenza sanitaria di malattia, a carico degli Istituti, Enti o Casse presso i quali i lavoratori stessi risultavano assicurati contro le malattie, sempreché non abbiano diritto a fruire dell'assistenza medesima per altro titolo.

I superstiti di lavoratori subordinati od autonomi deceduti per effetto della catastrofe della diga del Vajont, verificatasi in data 9 ottobre 1963, nel territorio dei comuni di cui al precedente articolo 1, i quali non abbiano altrimenti diritto all'assistenza sanitaria di malattia, fruiranno, per un quinquennio dalla data predetta, dell'assicurazione stessa a carico dell'I.N.A.M. nei limiti, termini e modalità previsti dalla legge 4 agosto 1955, n. 692, e successive modificazioni e integrazioni.

I lavoratori subordinati od autonomi che alla data del 9 ottobre 1963 esplicavano la loro attività in comuni o località diversi da quelli indicati dall'articolo 1 della presente legge, ma conservavano in questi la residenza, fruiranno per sé e per i loro familiari a carico e per il periodo, comunque non superiore a 5 anni, di permanenza nel territorio indicato dal predetto articolo 1 o nei comuni di sfollamento, dei benefici previsti dal primo comma del presente articolo.

I lavoratori subordinati che alla data del 9 ottobre 1963 esplicavano la loro attività all'estero, ma conservavano la residenza nei comuni o località indicate dall'articolo 1 della presente legge ed in essi abbiano fatto ritorno entro un mese dalla predetta data del 9 ottobre 1963, fruiranno per un quinquennio dei benefici previsti dal secondo comma del presente articolo.